NOME: CAUTERUCCIO Andrea CTRNDR76P23E290T c/o Studio Tecnico Geom. D'Angelo Gianluca Via della Repubblica n.12 IMPERIA PROT. N.: 19944/12 del 12-06-2012

OGGETTO: Demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico di fabbricato (art. 6 LR 49/09 - Piano Casa) in LOCALITA' POGGI //

Commissione Ufficio: 21/08/2012 n. 6

IMPORTO CONTRIBUTO di COSTRUZIONE: ? 7178,01

1° RATA ONERI DI URBANIZZAZIONE ? 2871,20 40% da versare subito

2° RATA ONERI DI URBANIZZAZIONE ? 1435,60 20% entro 6 mesi dalla data del permesso di costruire

3° RATA ONERI DI URBANIZZAZIONE ? 1435,60 20% entro 12 mesi dalla data del permesso di costruire

4° RATA ONERI DI URBANIZZAZIONE ? 1435,60 20% entro 18 mesi dalla data del permesso di costruire

DIEDITALISTO ISANTE RIPO ITALISTO ITAL

da versare a mezzo di apposito versamento su c.c.p. n. 11241189 intestato a Comune di Imperia ? Servizio di Tesoreria;

Recontributo della prima rata del contributo concessorio di cui alla L.R. 25/95 e della D.C.C. n. 74 del 10.11.1995, dovrà essere effettuato a mezzo N.B II ritardato od omesso versamento delle rate del contributo concessorio sarà sanzionato secondo quanto stabilito dall' art. 43 D.P.R. 380/01. Imperia, 22-09-2016

Il Tecnico incaricato

PAGAMENTO RATEIZZATO DEL CONTRIBUTO CONCESSORIO IL RITARDATO OD OMESSO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO AFFERENTE ALLA CONCESSIONE COMPORTA:

Articolo 57 della L.R. N. 12 del 7 aprile 2015

(Sanzione per ritardato od omesso pagamento)

- 1. Il mancato versamento del contributo di costruzione, nei termini stabiliti nell?articolo 38, comporta:
- a) I?aumento del contributo in misura pari al 10 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;
- b) I?aumento del contributo in misura pari al 20 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta c) I?aumento del contributo in misura pari al 40 per cento, superato il termine di cui alla lettera b).
- 2. Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al comma 1 si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.
- 3. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) della comma 1, il Comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito nei modi previsti d